

## GERMANIA

**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 30 settembre 2025 (1 BvR 1141/19), con cui si dichiara l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge sugli istituti universitari della Turingia che prevedono la partecipazione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo a decisioni relative all'attività scientifica e di ricerca**

16/12/2025

Il primo Senato del Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha in buona parte rigettato un ricorso diretto (*Verfassungsbeschwerde*) promosso da 32 docenti universitari contro la legge sugli istituti universitari della Turingia (*Thüringer Hochschulgesetz*). Ha tuttavia accolto alcune censure relative alla partecipazione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo a decisioni che toccano l’attività scientifica e di ricerca. Le disposizioni di legge dichiarate incompatibili con la Legge fondamentale (LF) rimarranno in vigore fino all’intervento del legislatore, e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

I ricorrenti sostenevano che la struttura organizzativa e di governo degli istituti universitari ledesse, per come configurata dalla legge censurata, la loro libertà di scienza garantita dall’art. 5, comma 3, della Legge fondamentale (LF). La legge, che risale al 2018, prevede che il senato accademico e gli altri organi di governo degli atenei si riuniscano in composizioni diverse a seconda delle questioni da decidere. Nella composizione ordinaria i quattro gruppi di riferimento (professori, studenti, personale accademico e personale tecnico e amministrativo) dispongono ciascuno di un quarto dei seggi e dei voti. Per le questioni che riguardano direttamente l’insegnamento, ad eccezione della valutazione dell’insegnamento, della ricerca, dei progetti di sviluppo artistico e della chiamata dei professori, è invece prevista una composizione in cui il gruppo dei professori dispone di una stretta maggioranza dei seggi e dei voti.

Il BVerfG ha affermato in termini generali che il legislatore, nel dettare norme sull’organizzazione interna degli atenei, deve garantire un livello sufficiente di partecipazione dei titolari del diritto fondamentale alla libertà di scienza in modo da evitare il prodursi di rischi strutturali per la libertà di insegnamento e di ricerca. Ne segue che, nelle decisioni rilevanti per l’attività scientifica, il peso del voto di ogni gruppo i cui membri non siano direttamente coinvolti nella ricerca e nell’insegnamento debba essere adeguatamente limitato o che i rappresentanti del gruppo chiamati a partecipare alle decisioni abbiano un rapporto qualificato con l’attività scientifica. Ciò non esclude completamente la partecipazione del gruppo “non scientifico”, ma richiede che esso, in caso di partecipazione indifferenziata, disponga di una quota di voti significativamente inferiore rispetto ai gruppi di personale attivo nell’insegnamento e nella ricerca. Alla stregua di questi criteri, le disposizioni scrutinate risultano perlopiù non in contrasto con la

libertà di scienza. Violano invece l'art. 5, comma 3, LF le disposizioni che consentono ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo, sia negli organi centrali di ateneo che negli altri organi, di partecipare in modo indifferenziato con gli altri gruppi a decisioni relative all'attività scientifica e di ricerca. Infatti, il peso del voto dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nelle decisioni rilevanti per l'attività scientifica non risulta così esiguo (si tratta di 1/4 o di 3/19 dei voti, a seconda delle composizioni) da rendere solo ipotetica la possibilità di un'inammissibile ingerenza nella sfera decisionale riservata ai titolari della libertà di scienza e di ricerca.

\*\*\*

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo [link](#).

*Edoardo Caterina*